



CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Del. Nr. 79
Immediatamente Eseguitibile

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2024 -
CONFERMA.

Adunanza ordinaria di prima convocazione - Seduta Pubblica -

L'anno duemilaventitre addì diciotto del mese di dicembre , con inizio alle ore 18.42 previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, si è riunito il Consiglio Comunale.

Per la trattazione dell'oggetto di cui sopra si hanno le seguenti presenze:

MALINVERNO	GUIDO	P
ABATE	PAOLO	P
FORMENTINI	PAOLO	P
CARELLA	SONIA	P
FONDACARO	PIERLUIGI	P
GIRELLI	GIOVITA	P
TADDEI	GIOVANNI	P
DI GIORGIO	OLIVIERO	P
TAVELLI	LAURA	G
GIARDINO	TOMMASO	P
BOCCAFOLIO	ALESSANDRO	P
TERZI	STEFANO	P
PAPA	MARIA VITTORIA	P
COMINI	BERNARDO	P
PALMERINI	ANDREA ANGELO	P
GABUSI	BEATRICE	G
SPILLER	ANDREA	P

Presenti n. 15

Assenti n.2

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario generale dott. ALESSANDRO TOMASELLI

Essendo legale il numero degli intervenuti, PAOLO ABATE Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA

Provincia di Brescia

Oggetto:

Proposta nr. **115785**

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2024 - CONFERMA.

Su invito del Presidente, l'Assessore alla Programmazione Economica Finanziaria e Bilancio - Stefano Medioli - illustra l'argomento all'ordine del giorno e la relativa proposta di deliberazione.

Apertasi la discussione intervengono, anche a più riprese:

- Stefano Terzi - Candidato Sindaco Liste PD - Desenzano Progetto Futuro - Viviamo Desenzano;
- Stefano Medioli - Assessore;
- Guido Malinverno - Sindaco;
- Maria Vittoria Papa - Capogruppo Lista Partito Democratico;
- Paolo Abate - Presidente;
- Pierluigi Fondacaro - Capogruppo Lista Idee in Comune Desenzano.

Nella delibera di approvazione del verbale della seduta odierna, verrà allegata la trascrizione, ad opera di ditta esterna appositamente incaricata, degli interventi registrati del relatore e di coloro che sono intervenuti nel dibattito, la stessa verrà allegata anche all'originale del presente provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), con la quale è stato stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1 commi da 739 a 783 della medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";

ATTESO pertanto che con l'abolizione della "IUC" viene di fatto abolita la componente "TASI" (Tributo per i Servizi Indivisibili) con conseguente unificazione IMU-TASI nella imposta municipale propria (IMU) per la quale viene disposta una nuova disciplina;



CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA

Provincia di Brescia

RILEVATO che, ai sensi della Legge 160/2019 commi da 739 a 783:

- l'imposta municipale propria (IMU) è dovuta dal possessore di immobili cioè dal proprietario o titolare del diritto reale sugli stessi, escluse le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall'A/1, A/8 e A/9 per le quali l'imposta resta dovuta;
- il gettito dell'imposta è interamente attribuito ai comuni, con l'eccezione della riserva di gettito spettante allo Stato sugli immobili ad uso produttivo di categoria catastale "D", calcolata ad aliquota dello 0,76 per cento;
- la base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dei commi 745, 746 e 747 dell'art 1 della Legge n. 160/2019, con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti;

VISTA la sentenza n. 209 del 12.09.2022 della Corte Costituzionale depositata il 13 ottobre 2022 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19.10.2022 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una parte delle disposizioni che disciplinano la fattispecie dell'abitazione principale IMU ai fini dell'esenzione dal tributo;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1 commi 740 e 741 lettera b) della Legge 160/2019, l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e delle relative pertinenze, nella misura massima di una unità pertinenziale per ogni categoria C/2, C/6, C/7, anche se iscritti in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1 comma 741 lettera c) della Legge 160/2019, sono considerate abitazioni principali, e pertanto l'IMU non si applica:

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, incluse le unità immobiliari di proprietà di A.R.T.E. (ex I.A.C.P.) adibite ad abitazione principale (c.d. alloggi popolari) degli assegnatari, a condizione che le unità immobiliari



CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA

Provincia di Brescia

abbiano i requisiti e le caratteristiche indicate dal medesimo decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;

- alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai fini dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste, ai fini del riconoscimento dello status di abitazione principale e della conseguente esclusione dall'IMU, le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. L'agevolazione di cui alla presente lettera non si applica agli immobili di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;

RILEVATO, altresì, che ai sensi del comma 747 della legge n. 160/2019, la base imponibile IMU è ridotta del 50% nei seguenti casi:

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
- per le unità immobiliari ad uso abitativo, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative



CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA

Provincia di Brescia

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

VISTO l'art. 1 comma 760 della legge 160/2019 che dispone per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 431, la riduzione del 25% dell'imposta;

VISTO l'art. 1 comma 48 della legge n. 178/2020 che dispone, con decorrenza 1° gennaio 2021, quanto segue: *“A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'art. 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è applicata nella misura della metà (...)”*;

PRESO ATTO che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'art. 1, commi da 748 a 755, della Legge 160/2019 fissano le seguenti misure base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,5% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall'IMU;
- aliquota dello 0,76% per i terreni agricoli;
- aliquota dello 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato);
- aliquota dello 0,86% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:



CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA

Provincia di Brescia

- unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
- unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP;

RILEVATO che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 1, commi da 748 a 755, della Legge n. 160/2019, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, incrementabile sino allo 0,6% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, incrementabile sino allo 0,25% e riducibile sino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall'IMU;
- aliquota per i terreni agricoli, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato), incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino allo 0,76%;
- aliquota per tutti gli altri immobili, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

PRESO ATTO che i terreni agricoli situati nel territorio del Comune di Desenzano del Garda sono esenti dall'Imposta Municipale Propria (IMU) in forza dell'art. 1, comma 758 lettera d) della Legge n. 160/2019;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.56 del 29.09.2020, in vigore dal 1



CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA

Provincia di Brescia

gennaio 2020;

RICORDATO che nel Regolamento IMU è stata assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 756 della Legge n. 160 del 2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757 dell'art. 1 della Legge n. 160 del 2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

PRESO ATTO che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

RILEVATO che il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023 ha individuato le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160;

TENUTO conto che in base all'art. 3 comma 2 del D.M. 7/7/2023, i comuni possono



CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA

Provincia di Brescia

diversificare le aliquote dell'IMU rispetto a quelle di cui all'art. 1 comma da 748 a 755 della Legge n. 160/2019, solo utilizzando l'applicazione informatica di cui al comma 1 del D.M. ed esclusivamente con riferimento alle fattispecie dell'art. 2 del medesimo D.M.;

CONSIDERATO CHE il Decreto legge 29.09.2023 n. 132, convertito con modifiche dalla Legge 27.11.2023 n. 170, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28.11.2023, ha differito l'applicazione di quanto previsto dal sopra citato decreto Ministeriale all'anno 2025, diversamente da quanto previsto inizialmente per il 2024;

CONSIDERATO che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con comunicato del 21 settembre 2023, ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del "prospetto delle aliquote" dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", per mezzo della quale è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto, ma solo in versione "test" in quanto la possibilità di generare il prospetto delle aliquote per l'anno 2024 sarebbe stata operativa solo a partire dal mese di novembre;

CONSIDERATO che le aliquote vigenti e confermate per l'anno 2024, in ogni caso, sono compatibili con le fattispecie previste dal Decreto Ministeriale;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 318 del 14.11.2023 con la quale sono state adottate le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2024, riportate nel "prospetto delle aliquote", elaborato utilizzando l'applicazione informatica in versione "test" resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale";

VISTI:

- l'art. 53, comma 156, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 il quale dispone che: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I*



CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA

Provincia di Brescia

regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*
- l'art. 151 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 secondo il quale gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato esaminato dalla Seconda Commissione Consiliare Permanente in data 11.12.2023.

ACQUISITO, ai sensi dell'art 239 comma 1 lettera b del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 2-bis del D.L. 174/2012, il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria, rilasciato in data 07.12.2023, allegato A) al presente provvedimento;

TENUTO conto dell'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

VISTI gli allegati pareri favorevoli sia sotto il profilo della regolarità tecnica che contabile espressi da parte della dirigente dell'Area Servizi Finanziari - dott.ssa Loretta Bettari - ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. n. 267/2000, modificato dalla Legge n. 213/2012;

VISTO il capo II dello Statuto Comunale;

CON VOTI favorevoli n.10 (Boccafoglio e Giardino - **Gruppo Fratelli d'Italia**; Fondacaro e Girelli - **Gruppo Idee in Comune Desenzano**; Di Giorgio e Taddei – **Gruppo Forza Italia**; Formentini, Abate e Carella – **Gruppo Lega Lombarda Salvini**; il Sindaco) ed astenuti n.5 (Terzi - **Candidato Sindaco Gruppo PD - Desenzano Progetto Futuro - Viviamo Desenzano**; Papa, Palmerini e Comini – **Gruppo Partito Democratico**; Spiller - **Gruppo Movimento 5 Stelle - l'Altra Desenzano**) espressi in forma palese da



CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA

Provincia di Brescia

n. 15 Consiglieri presenti e votanti, compreso il Sindaco, e proclamati dal Presidente,

DELIBERA

1. di approvare, confermando quelle del 2023, le aliquote dell' IMU per l'anno 2024, come di seguito indicato:

TIPOLOGIA	ANNO 2023 Aliquota per cento
UNITA' IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO (cat. A/1, A/8 e A/9) adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e relative pertinenze una sola per ciascuna categoria catastale (C/2-C/6-C/7). Detrazione € 200,00.	0,35
UNITA' IMMOBILIARE POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETA' O USUFRUTTO DA ANZIANI O DISABILI che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Al fine di poter fruire dell'agevolazione, <u>il soggetto passivo deve attestare la sussistenza delle condizioni previste mediante presentazione, al Settore Tributi, di apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 entro il 31 dicembre 2024, su apposito modulo predisposto dal Settore Tributi del Comune.</u>	0,00
UNITA' IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO e relative pertinenze una sola per ciascuna categoria catastale (C/2-C/6-C/7) CONCESSE IN COMODATO dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale e in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 747, lett. c legge 160/2019. Al fine di poter fruire dell'agevolazione, <u>il soggetto passivo deve presentare apposita dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, entro il 31 dicembre 2024, su apposito modulo predisposto dal Settore Tributi del Comune.</u>	0,46
UNITA' IMMOBILIARI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA presenti sul territorio, di proprietà dell'ALER di Brescia ed assegnate a soggetti aventi particolari requisiti, secondo la normativa vigente. Detrazione € 200,00.	0,40
ALTRI IMMOBILI ABITATIVI e relative pertinenze. Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti, pertanto si applica a tutte le abitazioni da A/1 ad A/9 tenute a disposizione, locatate, vuote, concesse in comodato non rientranti nel punto di cui sopra.	1,02
IMMOBILI di categoria C/2, C/6 e C/7	1,02
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	0,00



CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA

Provincia di Brescia

FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA , fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Per attestare tale condizione il soggetto passivo deve presentare apposita dichiarazione.	ESENTI
FABBRICATI CATEGORIA D	0,92 di cui 0,76 riservata allo Stato
TERRENI AGRICOLI	ESENTI
AREE FABBRICABILI	1,06
UNITA' IMMOBILIARI NON RIENTRANTI IN ALCUNA DELLE PRECEDENTI FATTISPECIE	0,92

2. di dare atto della corrispondenza delle aliquote IMU 2024 alle fattispecie individuate nell'allegato "A" del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25/07/2023, ai fini della diversificazione delle aliquote IMU di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 160 del 27/12/2019;
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 1 commi 740, 741 e 758 della Legge 160/2019, l'IMU non si applica:
 - al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e delle relative pertinenze, nella misura massima di una unità pertinenziale per ogni categoria C/2, C/6, C/7;
 - alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, incluse le unità immobiliari di proprietà di



CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA

Provincia di Brescia

A.R.T.E. (ex I.A.C.P.) adibite ad abitazione principale (c.d. alloggi popolari) degli assegnatari, a condizione che le unità immobiliari abbiano i requisiti e le caratteristiche indicate dal medesimo decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;

- alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai fini dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28 comma 1 del decreto legislativo 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste, ai fini del riconoscimento dello status di abitazione principale e della conseguente esclusione dall'IMU, le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. L'agevolazione di cui alla presente lettera non si applica agli immobili di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
 - all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, in quanto, esercitando la facoltà prevista dall'art. 1 comma 741 lettera c) punto 6 della Legge 160/2019, con regolamento è stata assimilata all'abitazione principale;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 1 comma 48 della legge n. 178/2020, l'IMU è applicata nella misura della metà per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. Per attestare lo stato di pensionamento il soggetto passivo deve presentare apposita dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, entro il 31 dicembre 2024, su apposito modulo predisposto dal Settore Tributi del Comune;



CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA

Provincia di Brescia

5. di dare atto che in questo comune i terreni agricoli sono esenti dall'Imposta Municipale Propria (IMU) in forza dell'art. 1 comma 758 lettera d) della Legge n. 160/2019;
6. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio come previsto dall'art. 1 comma 767 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

QUINDI,

IL CONSIGLIO COMUNALE

AI SENSI dell'art.134, ultimo comma, del D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI favorevoli n.10 (Boccafoglio e Giardino - **Gruppo Fratelli d'Italia**; Fondacaro e Girelli - **Gruppo Idee in Comune Desenzano**; Di Giorgio e Taddei – **Gruppo Forza Italia**; Formentini, Abate e Carella – **Gruppo Lega Lombarda Salvini**; il Sindaco) ed astenuti n.5 (Terzi - **Candidato Sindaco Gruppo PD - Desenzano Progetto Futuro - Viviamo Desenzano**; Papa, Palmerini e Comini – **Gruppo Partito Democratico**; Spiller - **Gruppo Movimento 5 Stelle - l'Altra Desenzano**) espressi in forma palese da n. 15 Consiglieri presenti e votanti, compreso il Sindaco, e proclamati dal Presidente,

DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di darvi attuazione.

Atto: CONSIGLIO COMUNALE

R.U.P. Loretta Bettari

Assessore proponente: Stefano Medioli



CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA

Provincia di Brescia



CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA

Provincia di Brescia

Letto, confermato e sottoscritto.

II PRESIDENTE
Paolo Abate

II SEGRETARIO GENERALE
dott. Alessandro Tomaselli

(*) Atto firmato digitalmente

La presente deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE nr.. 79 del 18/12/2023 sarà pubblicata all'Albo Pretorio ai sensi dell'art.125, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. n. 267/2000.